



CORPO: UMORI, BALSAMI, VELENI E MONSTRA

*La «invenzione» del carcere, tra carità cristiana  
e illuminismo penale (secc. XVII-XVIII)*

ELIO TAVILLA

Università di Modena e Reggio Emilia

Corresponding author e-mail: [elio.tavilla@unimore.it](mailto:elio.tavilla@unimore.it)

**ABSTRACT**

*La costrizione in carcere, da mera custodia temporanea in attesa della conclusione del giudizio, diventa pena autonoma e graduabile per opera della Chiesa in età moderna. Una viva rappresentazione delle condizioni delle carceri dello Stato Pontificio viene restituita da G.B. Scanaroli nella sua opera De visitatione carceratorum, del 1655, a cui si ispirerà poco meno di un secolo dopo L.A. Muratori nei suoi trattati La carità cristiana (1723) e Della pubblica felicità (1749). Il riformismo settecentesco di matrice illuminista se da una parte espresse ostilità alla crudeltà delle pene, carcere compreso (C. Beccaria), per l'altra giunse a concepire il lavoro forzato come una modalità "utilitarista" per mettere a frutto la detenzione dei carcerati (J. Bentham).*

*The imprisonment, from mere temporary custody pending the conclusion of the judgment, becomes an autonomous and gradable penalty through the work of the Church in the modern age. A vivid representation of the conditions of the prisons of the Papal States is given by G.B. Scanaroli in his work De visitatione carceratorum (1655), which inspired L.A. Muratori in his treatises La carità cristiana (1723) and Della pubblica felicità (1749). Finally, the eighteenth-century reformism on the one hand expressed hostility to the cruelty of punishment, including prison (C. Beccaria), for the other conceived forced labor as a "utilitarian" way to exploit the detention of prisoners (J. Bentham).*

**KEYWORDS**

*pena, carcere, carcerati, Giovan Battista Scanaroli, Ludovico Antonio Muratori, Cesare Beccaria, Jeremy Bentham, lavoro forzato*



**N**el medioevo e per tutto l'antico regime, il carcere non era concepito come una pena.<sup>1</sup> Altre erano le afflizioni a cui andavano incontro i malfattori, dopo approssimativi processi: oltre alla pena capitale, eseguita con modalità ordinarie (decollazione e impiccagione) o esacerbate (crocifissione, rogo, ruota, scannamento, tenaglie ardenti ecc.), tra le pene più comuni vi erano il bando, la confisca, la sanzione pecuniaria, la distruzione dei beni, nonché una serie variegata di punizioni corporali come le la gogna, le frustate, il taglio della mano, della lingua o del naso, sino ad arrivare a quella pena *sui generis* che era la galera, luogo di fatica, sofferenza e morte procrastinata.

La misura restrittiva della libertà – qual era la reclusione in luogo chiuso e sorvegliato – non era prevista se non come misura temporanea in attesa della conclusione del giudizio, che, in certi casi, poteva anche prolungarsi in modo indefinito.<sup>2</sup> Inoltre, va detto che l'autorità che provvedeva alla segregazione non aveva alcun obbligo di assicurare la salubrità dei luoghi della segregazione né un vitto adeguato.<sup>3</sup>

Fu la Chiesa – anticipatrice anche su questo fronte – a prevedere la reclusione temporanea del corpo dell'ecclesiastico (o, se del caso, del laico) quale espiazione dell'anima:<sup>4</sup> una punizione non implicante violenza, coerentemente con il principio secondo cui *Ecclesia sanguinem aborret*. In particolare, con la rinascita dell'Inquisizione il carcere a vita entrò nel novero delle pene comminate dal Sant'Uffizio e, come tale, fu presto recepita dai comuni medievali, malgrado l'atteggiamento della dottrina giuridica, ancorata al dettato romanistico di D.48.19.8.9, l. *aut damnum*, § *solent*, che vedeva nel carcere uno strumento *ad continendos homines et non ad puniendos*.<sup>5</sup>

Ed è ancora alla Chiesa che si deve l'affinamento di uno sguardo privilegiato verso coloro che soffrivano la pena della detenzione, a cui cristianamente occorreva dare conforto e, se possibile, sollievo. Il prigioniero chiedeva calore umano, relazione e, se possibile, perdono. Specifiche confraternite ebbero come missione quella di visitare i carcerati e di alleviare lo spirito di coloro che vivevano lontano dalla famiglia, dalla comunità e, forse, erano in cerca di un qualche riscatto. I confratelli periodicamente li incontravano in carcere, rivolgevano loro la parola in segno di riconosciuta umanità, per quanto peccatrice, e portavano loro consolazione e, persino, qualche bagliore di speranza.<sup>6</sup>

La *summa* di questa peculiare forma di pietà cristiana fu certamente rappresentata dal *De visitatione carceratorum* del vescovo Giovan Battista Scanaroli, la cui prima edizione risale al 1655. Scanaroli, giurista formatosi prima nella città natale di Modena e poi a Macerata, a Roma esercitò l'ufficio di avvocato dei poveri e, in questa qualità, entrò a far parte della magistratura di sorveglianza delle carceri, riformata nella seconda metà del sec. XVI da papa Sisto V.<sup>7</sup> Il *De visitatione carceratorum*, composto in età matura, si avvale della lunga esperienza maturata dallo stesso Scanaroli quando, dopo aver abbandonato la carriera laica di giurista, prese gli ordini sacri nel 1622 per poi diventare, tre anni dopo, prelado dell'Arciconfraternita di S. Girolamo, detta anche della Carità, mediante la quale esercitò




un costante e convinto sostegno alla causa dei carcerati.

Roma e lo Stato pontificio nel suo complesso vantavano una fitta rete di luoghi di detenzione,<sup>8</sup> rispetto ai quali Scanaroli, attivo nelle confraternite e nel *Tribunal Visitationis Carceratorum*, vigilò sulla regolarità delle visite da effettuare a cura del governatore, dell'uditore di camera, del prefetto delle carceri, del procuratore fiscale, dell'avvocato dei poveri oltre che delle confraternite medesime. Fu un implacabile censore dei numerosissimi abusi commessi dai guardiani e dai birri addetti alla sorveglianza dei luoghi di pena. Il *De visitatione carceratorum* – che si ispirava all'antica tradizione della visita alle prigioni prevista e affidata ai vescovi già dal *Codex giustiniano* (sec. VI)<sup>9</sup> – era animato soprattutto dalla volontà di migliorare la condizione dei detenuti, coerentemente con quanto si proponeva papa Innocenzo X, che proprio negli anni in cui operò lo Scanaroli mise in atto una politica di adeguamento delle strutture carcerarie esistenti e di costruzione di nuovi edifici rispondenti a criteri di efficienza e umanità.<sup>10</sup> Il trattato, diviso in tre parti, enumerava, sezionava e definiva i presupposti dell'imprigionamento (mera custodia in attesa di processo oppure pena inflitta mediante sentenza), i vari *status* dei carcerati, le relative condizioni di detenzione, le garanzie da riconoscere, le tipologie di visite, le ipotesi di rilascio etc.

La visione di Scanaroli non è propriamente quella di un riformatore – sarebbe anacronistico attribuirgli prospettive ancora da venire. Quella del vescovo modenese è piuttosto lo sguardo del sacerdote che sente come vocazione primaria quella di alleviare le terribili condizioni in cui versano i carcerati: in tal modo la misericordia divina si realizza attraverso le opere pie dell'uomo e, tra gli uomini, degli ecclesiastici attivi nelle istituzioni vocate (confraternite, magistratura della *visitazione* etc.), secondo quanto il Cristo dice nel passo di Matteo 25.35-36:

Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi.<sup>11</sup>

Eppure Scanaroli ci dice molto di più. Ci restituisce in primo luogo un panorama complesso che, pur circoscritto alla città di Roma, fa comprendere come la Chiesa e lo Stato pontificio abbiano a disposizione un numero cospicuo di edifici adibiti alla funzione di carcere; come la segregazione rivesta nell'ordinamento giuridico della Chiesa un ruolo tutt'altro che marginale, non limitato alla sola custodia, ma anche a svolgere funzione di pena; che sull'incarcerazione esiste una prassi di difficile governo, con i giudici titolari di un *arbitrium* di ampio spettro, non circoscritto a quello funzionale al buon funzionamento della prassi procedurale, ma esteso a forme decisamente abusive; che il regime carcerario è fortemente influenzato da indebiti comportamenti di guardiani e birri, i quali favoriscono i più abbienti e vessano gli altri e inoltre creano e favoriscono un clima di violenza e di



ricatto tale da far meritare ai luoghi di detenzione la nomea di *Domus Diaboli* di cui ci parla lo stesso Scanaroli, a partire da una suggestione di Tertulliano:

Inepta fortasse videri poterit prima facie praefata Tertulliani comparatio carceris cum Inferno, non est tamen abs re; multa enim sunt propter quae *Domus Diaboli*, sive *Plutonis hospitium* carcer merito appelletur. Quicquid enim horroris et tormentorum Inferno tribuitur, id carceri quoque ab eodem Tertulliano aliisque adscribi videmus.<sup>12</sup>

Sembra pertanto di poter dire che le disastrose condizioni dei detenuti nei *cubicula* o nelle terribili segrete dei luoghi di segregazione romani abbiano indotto i papi da tempo, almeno a partire da metà Cinquecento, per un verso a legiferare per ridurre al minimo gli abusi rilevati e per l'altro a usare la *visitatio* come strumento non soltanto di esercizio della misericordia ma anche di concreta giurisdizione, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti. Il *Tribunal Visitationis Carceratorum* assunse la veste di magistratura proprio perché lo si voleva dotare dei provvedimenti di giustizia idonei a incidere su realtà altrimenti incontrovertibili. Ciò però comportò a sua volta un versante abusivo della funzione dei visitatori, i quali, non infrequentemente, sfruttando i poteri giurisdizionali conferiti loro, concedevano il rilascio a quei carcerati facoltosi che erano in grado di 'comprare' la libertà o, almeno, la diminuzione di pena.

Insieme all'esercizio misericordia, quindi, emerse la funzione primaria del «governo delle carceri» che il tribunale delle visite finiva per esercitare – e ciò anche al netto dell'impegno personale dello Scanaroli per assicurare una decorosa condizione ai carcerati. Il *De visitatione carceratorum* può essere letto pertanto come una sorta di ordinamento penitenziario *ante litteram*, in cui gli obiettivi della classificazione giuridica e della repressione degli abusi restavano all'interno della logica delle detenzioni di *Ancien Régime*. Diversamente che in Scanaroli, possiamo invece cogliere in Ludovico Antonio Muratori frutti più maturi in quella parabola che segna la sua riflessione – e, direi, la sua sensibilità – a partire dalle pagine de *La carità cristiana in quanto essa è amore del prossimo*, del 1723, sino ad arrivare a quelle, più ponderate, contenute nel *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi*, del 1749. Nei capitoli XXIX e XXX del primo trattato, Muratori lega con un nesso diretto l'aiuto ai «poveri carcerati» alla *carità cristiana*, in quanto esercizio di «misericordia» praticata specificamente da una «Compagnia della Carità» attraverso la «visita de' carcerati», normalmente inibita ai singoli per ragioni di sicurezza. E quasi anticipando i toni anti-giurisprudenziali che troveremo esplicitati più pianamente ne *I difetti della giurisprudenza* del 1742, anche qui troviamo aspre critiche contro quei giudici che, una volta rinchiusi nelle segrete gli imputati, si disinteressano di loro o, peggio, ne allungano artatamente il periodo di custodia preventiva, trasformandola in una pena anticipata rispetto a quella contenuta nella sentenza:



Che se pure si udisse dire taluno de gli ufiziali della giustizia, allorché si tratta di carcerati rei di certi gravi misfatti, che di questa canaglia non s'ha d'aver compassione, e nulla importare, se si lasciano marcire nelle carceri senza spedire i loro processi, bisognerebbe potere rispondere essere vero che prigionieri sì fatti hanno ben di molto offesa la giustizia, e forse meritar l'opere loro esemplari gastighi, ma che giudici sì fatti offendono anch'essi non poco dal canto loro almeno un'altra bella virtù, cioè la carità cristiana e che se non sovrasta forse gastigo terreno a tanta inumanità, non fuggiran già essi quello che il giustissimo Iddio riserba in altro paese per chi nel presente sarà stato privo di misericordia.<sup>13</sup>

E poco più avanti:

i processi ci è obbligo di sbrigarli colla maggiore sollecitudine possibile, sieno di qualsivoglia reo, anche de' più abominevoli ed infami.<sup>14</sup>

Guai a quegli operatori della giustizia che anticipano gli effetti della sentenza servendosi arbitrariamente della custodia cautelare:


Ora essendo la carcere una pena gravissima, operano contra l'intenzione del principe e contra il dovere della giustizia que' giudici che durante il processo tengono più del dovere in carceri segrete i rei, cioè li gastigano a loro bel diletto, prima che la sentenza abbia determinato se sia dovuto gastigo e qual gastigo a que' miseri.<sup>15</sup>

La derivazione di accenti dallo Scanaroli è evidente, tanto più che il vescovo modenese e la sua opera vengono espressamente richiamati

Ma sopra questi abusi e sopra la materia tutta del visitare le carceri e i carcerati io rimetto i lettori, e specialmente gli avvocati de' poveri, all'insigne e necessaria opera che ne diede alla luce a Roma l'anno 1675 monsignore Giovambattista Scanaroli vescovo di Sidonia nostro modenese, dovendo essa servire sempre di scorta a chi per amore di Dio s'applica all'esercizio di questa sì rilevante ma molto trascurata opera di misericordia.<sup>16</sup>

Se fin qui la visione moralistica sembra prevalere, altri accenti si leggono nell'opera più matura del Muratori, il *Della pubblica felicità*, al capitolo X dedicato alle *Leggi*. Certo, vi troviamo ancora il riferimento all'«Ufizio de' Visitatori», la cui assenza in molti Stati indica mancanza di «un requisito del buon governo e della carità cristiana». Ma è appunto l'ideologia del «buon governo», qui, a prevalere, come quando viene asserito con fermezza che, a prescindere dalla gravità del delitto commesso,

pure non si dovrebbe mai permettere che i malfattori marcissero nelle carceri, e massimamente nelle segrete, se pur questa non fosse la pena loro destinata.<sup>17</sup>



Il *buongoverno* a cui Muratori aspira sa di riformismo, un riformismo legato a quel *gesamte Wohlfahrt* su cui in quei medesimi anni ragionava Christian Wolff, affidandone la realizzazione a un sovrano, assoluto sì, ma illuminato. E Muratori non esita a pretendere, per così dire, dal suo principe un'occhiuta vigilanza sull'operato dei suoi giudici, colpevoli di lasciar marcire gli imputati negli angoli più bui e reconditi dei luoghi di detenzione:

dee di tanto in tanto esigere il Principe una nota fedele di tutti i carcerati e del tempo in cui furono chiusi, per esaminare se i giudici fossero da essere condannati, perché tanto tardano a condannare o assolvere que' malfattori o miserabili.<sup>18</sup>

Insomma, la «prontezza della pena» non è solo la pretesa che ha la comunità politica di vedere punito un delitto, ma è anche la garanzia per l'imputato che il suo stato di detenzione non si prolunghi inutilmente. Su questa linea, il passaggio del testimone da Muratori a Beccaria è agevole, persino obbligato: «La carcere è dunque la semplice custodia di un cittadino – scrive l'autore del *Dei delitti e delle pene* –, finché sia giudicato reo; e questa custodia, essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile, e dev'essere meno dura che si possa».<sup>19</sup> Non solo. Occorre guardare anche ai motivi che giustificano la custodia preventiva, con un dettato che ricalca in modo impressionante i principi del garantismo contemporaneo: «La strettezza [nel senso di brevità, *n.d.r.*] della carcere non può essere che la necessaria o per impedire la fuga, o per non occultare le prove de' delitti».<sup>20</sup> E ancora un monito ai giudici: «Qual più crudele contrasto che l'indolenza di un giudice e le angosce d'un reo?».<sup>21</sup> La denuncia delle terribili condizioni carcerarie del tempo è costante in tutto l'aureo libretto di Beccaria: là dove si parla, ad esempio, de «la squallidezza e gli orrori d'una prigione, aumentati dal più crudele carnefice de' miseri: l'incertezza»;<sup>22</sup> oppure quando si chiede «perché la prigione è piuttosto un supplicio, che una custodia del reo».<sup>23</sup> Per quanto modernamente nobili risuonino oggi questi passaggi, di Beccaria vanno sottolineate soprattutto quelle pagine in cui l'umanitarismo confluisce in quella che è, se non proprio l'ideologia dominante, quanto meno il paradigma epistemologico di fondo. Intendo parlare dell'utilitarismo con cui il Grande Milanese decostruisce la logica terroristica dell'apparato penale d'antico regime evidenziandone soprattutto l'inutilità, il mancato risultato, e anche addirittura il danno prodotto dalla sua cieca e violenta azione (la tortura, le pene corporali, le modalità esacerbate di esecuzione della pena capitale etc.). Ogni tassello del nuovo ordinamento immaginato da Beccaria viene sottoposto al vaglio di ciò che avvantaggia o danneggia il singolo e la comunità, e da tale vaglio viene fatta emergere la razionalità dell'azione riformatrice proposta. All'interno di questa logica, la natura e la funzione della pena assumono una specifica centralità. La punizione, oltre a caratterizzarsi per moderazione, deve rispondere al criterio fondamentale della proporzionalità, cioè deve rispettare il rapporto tra danno procurato e valore del bene violato, per cui la gravità del





reato deve essere commisurata al significato materiale e sociale di ciò che viene colpito (per Beccaria, in ordine: lo Stato, la vita, i beni, la reputazione).

Perché una pena ottenga il suo effetto, basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male debb'essere calcolata l'infalibilità della pena e la perdita del bene che il delitto produrrebbe. Tutto il di più è dunque superfluo, e perciò tirannico.<sup>24</sup>

Per proporzionare le pene in maniera adeguata occorre considerare lo schema utilitaristico secondo cui il male che la pena produce deve essere maggiore (non troppo maggiore, non troppo poco maggiore, ma adeguatamente maggiore) al vantaggio prefigurato dal delitto.

Se la geometria fosse adattabile alle infime ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di pene, che discendesse dalla più forte alla più debole; ma basterà al saggio legislatore di marcarne i punti principali, senza turbare l'ordine, non assegnando ai delitti del primo grado le pene dell'ultimo. Se vi fosse una scala esatta e universale delle pene e dei delitti, avremmo una probabile e comune misura de' gradi di tirannia e di libertà, del fondo d'umanità o di malizia delle diverse nazioni.<sup>25</sup>

Tale approccio utilitaristico richiede l'individuazione di specifiche tipologie di punizione, che non possono certo replicare l'eccesso irrazionale dei sistemi penali del tempo, ma che abbiano primariamente la caratteristica di essere «calcolabili, misurabili, adattabili alla quantità di male da procurare a chi ha violato la legge». È in questa logica che la carcerazione assume centralità nell'ordinamento penale moderno, tanto da diventare, pur nelle varianti aggravate del lavoro forzato o della segregazione perpetua, la pena pressoché esclusiva dei moderni codici. Ciò che viene calcolato, più che la pena in sé, è la quantità di tempo a cui il reo deve restare segregato, una quantità misurabile, adattabile, come abbiamo detto, riducibile in caso di attenuanti, incrementabile in caso di aggravanti. Il carcere è la tipologia di penalità più rispondente al paradigma utilitarista.

La terra è spianata perché possa stagliarsi, imponentemente circolare, il Panoptikon di Jeremy Bentham, che, nella sua pretesa di progresso e civilizzazione, non perde di vista l'utilità prodotta dai reclusi attraverso il lavoro forzato.<sup>26</sup> Michel Foucault, com'è noto, ha molto riflettuto sull'ossessione disciplinante della modernità, individuando proprio nell'utilitarismo illuminista il punto di svolta capace di proiettarci in una dimensione di controllo totale che, secondo il filosofo francese, va ben oltre la popolazione carceraria, ma investe l'intera società.

Tutto un sistema per assoggettare i corpi, per dominare le molteplicità umane e manipolare le loro forze, si era sviluppato nel corso dei secoli classici negli ospedali, nell'esercito, nelle scuole, nei collegi, nelle fabbriche: la disciplina. Il Diciottesimo secolo ha senza dubbio inventato la libertà, ma ha dato loro una base profonda e solida, la società disciplinare, da cui dipendiamo ancora oggi.<sup>27</sup>



A dire di Foucault, i metodi punitivi del medioevo e della prima modernità, che avevano come oggetto il corpo del reo, tra il Sette e l'Ottocento lasciano il campo ad altre tecniche di castigo che, attraverso il contenimento e il lavoro, sembrano ora voler incidere nel profondo dell'individuo, per realizzare una sorta di dominio sulla sua anima, con ciò affinando metodi di controllo e disciplinamento già sperimentati sui reclusi, poi gradualmente estesi a tutta la popolazione, ingabbiata in una sorta di penitenziario totale.

Ma attenzione, ci ammonisce Foucault, qui non si tratta di contrapporre all'anima, «illusione dei teologi»,


un uomo reale, oggetto di sapere, di riflessione filosofica o di intervento tecnico. L'uomo di cui ci parlano e che siamo invitati a liberare è già in se stesso l'effetto di un assoggettamento ben più profondo di lui. Un'anima lo abita e lo conduce all'esistenza, che è essa stessa un elemento della signoria che il potere esercita sul corpo. L'anima, effetto e strumento di una anatomia politica; l'anima, prigioniera del corpo.<sup>28</sup>

In altre e conclusive parole, la «tecnologia politica del corpo»<sup>29</sup> diventa ciò che anima i singoli, obbligandoli a una costrizione priva di muri o catene, una prigionia fatta di condizionamenti introiettati dai quali prendiamo vita – come fossimo burattini.



**NOTE**

- 1 «L'idea che la prigione fosse in sé una punizione era totalmente estranea al Medioevo, e le pratiche di questo genere non esistevano in quella società» (Foucault [2011]: 76).
- 2 «...la funzione del carcere è solo quella di custodire gli uomini, non di punirli [...]. Questo fu il principio dominante per tutto il medioevo e sino all'età moderna; fino al diciottesimo secolo, infatti, le prigioni costituivano essenzialmente luoghi di reclusione in attesa del processo, ove gli accusati spesso erano costretti a passare parecchi mesi o anni prima di vedere il loro caso risolto» (Rusche - Kirchheimer 1978: 123-124). Analoga impostazione in Melossi - Pavarini 2018.
- 3 Garlati (2017): 17.
- 4 Geltner (2012): 31 ss.
- 5 Cfr. Donati (2020): 134-137.
- 6 Si veda ad es. Paglia (1980).
- 7 Lavenia (2018).
- 8 Cfr. Fornili (1991).
- 9 C.1.4, *De episcopali audientia et de diversis capitulis, quae ad ius curamque et reverentiam pontificalem pertinent*, l. 9 pr.: «Iudices dominicis diebus productos reos e custodia carcerali videant interrogent, ne his humanitas clausis per corruptos carcerum custodes negetur...». La *constitutio* qui riproposta nel *Codex* è stata emanata da dall'Imperatore Onorio a Ravenna il 25 gennaio 409.
- 10 Nel 1652, recuperando un progetto di Paolo III, Innocenzo X delibera la costruzione delle cd. Carceri Nuove, lungo la via Giulia. Si vedano Fornili (1991): 100 ss. e Antinori (2008): 49 ss. Sul rapporto tra il progetto edilizio di Innocenzo X e l'opera di Scanaroli, Fornili (1991): 115 ss.
- 11 Una riflessione su questo passo del Vangelo è stata di recente offerta da papa Francesco (2016).
- 12 Scanaroli (1655): 5.
- 13 Muratori (1723): 306.
- 14 *Ibidem*.
- 15 *Ibidem*.
- 16 *Ibidem*.
- 17 Muratori (1749): 129.
- 18 *Ibidem*.
- 19 Beccaria (1764): 49.
- 20 *Ibidem*.
- 21 *Ibidem*.
- 22 Ivi: 5.
- 23 Ivi: 77.
- 24 Ivi: 64.
- 25 Ivi: 19.
- 26 Cfr. Semple (1993).
- 27 Foucault (1976): 149.
- 28 Ivi: 33.
- 29 Ivi: 29.



#### BIBLIOGRAFIA

- Antinori A. (2008), *La magnificenza e l'utile. Progetto urbano e monarchia papale nella Roma del Seicento*, Roma, Gangemi.
- Beccaria C. (1764), *Dei delitti e delle pene*, edizione rivista e corretta, Monaco, s.e.
- Bergoglio J.M., alias Papa Francesco I (2016), *Ero in carcere e siete venuti a trovarmi. La visita ai detenuti come opera di misericordia*, a c. di L. Coco, Roma, Libreria Editrice Vaticana.
- Donati G.A. (2020), «Non modo omnibus notissimus est». *Prime note intorno alla pena detentiva nel diritto comune (secc. XIV-XVI)*, «Rivista di storia del diritto italiano», XCI, 126-177.
- Fornili C.C. (1991), *Delinquenti e carcerati a Roma alla metà del '600: l'opera dei papi nella riforma carceraria*, Roma, Pontificia Università Gregoriana.
- Foucault M. (1976), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi.
- Foucault M. (2011), *L'emergenza delle prigioni. Interventi su carcere, diritto e controllo*, Firenze, Giunti.
- Garlati L. (2017), *Sepolti vivi. Il carcere al tempo delle Pratiche criminali: riti antichi per funzioni nuove*, «Diritto penale contemporaneo», IV, 13-27.
- Lavenia V. (2018), *Giovanni Battista Scanaroli*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 91, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 276-277.
- Melossi D. - Pavarini M. (2018), *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Bologna, il Mulino, 2018.
- Muratori L.A. (1723), *Della carità cristiana in quanto essa è amore del prossimo*, Modena, Bartolomeo Soliani.
- Muratori L.A. (1749), *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi*, Lucca, s.e.
- Paglia V. (1980), *La «pietà dei carcerati». Confraternite e società a Roma nei sec. XVI-XVIII*, Roma, Storia e Letteratura.
- Rusche G. - Kirchheimer O. (1978), *Pena e struttura sociale*, Bologna, il Mulino.
- Semple J. (1993), *Bentham's Prison. A Study of the Panopticon Penitentiary*, Oxford Clarendon Press.
- Scanaroli G.B. (1655), *De visitatione carceratorum libri tres*, Roma, Reverenda Camera Apostolica.

